

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3543

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO,
RIGHETTI e D’AMBROSIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2005

Nuove norme a favore della tracciabilità della finanza per
assicurare l’autonomia delle imprese quotate in borsa operanti
in settori strategici per l’economia nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge «Nuove norme a favore della tracciabilità della finanza per assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa operanti in settori strategici per l'economia nazionale» è promosso dalla componente Popolari-UDEUR del gruppo misto nell'ambito di una rinnovata azione che si inserisce nella più generale strategia volta ad affrontare le questioni economiche come questione morale.

Con questo programma, i Popolari-UDEUR intendono rispondere ad una duplice finalità: riportare i problemi reali del Paese al centro del dibattito politico parlamentare, e favorire l'esercizio del pensiero morale nella sfera dell'economia come via necessaria per un rilancio credibile ed uno sviluppo reale del Paese.

Il disegno di legge che presentiamo è riferito alle imprese quotate in borsa, operanti in settori che si possono reputare strategici per il Paese, quali quello dell'energia, del trasporto, delle comunicazioni e delle *utilities* in generale, della editoria e del settore radio-televisivo, delle banche e delle assicurazioni, che hanno quale comune denominatore quello di essere delle grandi imprese, con una notevolissima capacità di diffusione e presenza o caratterizzate dall'operare in settori strategici e di larga diffusione, per cui la loro autonomia e la trasparenza dell'azionariato o, più in generale, degli assetti proprietari, finisce per riguardare, non solo gli addetti ai lavori, il patto di sindacato e gli azionisti, ma l'intero Paese, i cittadini italiani e le istituzioni democratiche.

Per tali imprese quotate in borsa (ed in particolare per quelle editoriali e radio televisive, cruciali per la formazione delle libere opinioni) da parte di coloro che intendano acquisire o accrescere la propria presenza, superando il 5 per cento dell'intero capitale

sociale, noi chiediamo: la trasparenza della persona fisica o giuridica che si presenti quale autore dell'operazione, la trasparenza dell'operazione finanziaria, con riferimento alla strutturazione dell'operazione e alla puntuale individuazione dei *partner* operativi, la trasparenza della provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota.

Questione economica come questione morale significa che *pecunia olet*, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui dall'evasione, dal lavoro nero e dalle attività illecite della criminalità organizzata si riversano sul mercato dei capitali cifre ingenti che sempre più cercano di inquinare il sistema economico, produttivo o finanziario che sia, rischiando di comprometterlo definitivamente - specie in fasi di grande fragilità come questa che stiamo vivendo.

Ecco perché il nostro disegno di legge chiede una sorta di tracciabilità su operazioni delicate e strategiche per la vita democratica del Paese, chiamando in causa le istituzioni preposte come la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), alle quali chiedere un parere vincolante su tali operazioni, dopo aver ascoltato le Autorità, che, nei rispettivi settori di competenza, siano preposte al controllo della legittimità delle operazioni che vengono attuate e, più in generale, operino per evitare pericolose distorsioni del mercato.

D'altro canto nell'articolo 41 della Costituzione è scritto: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». I Popolari-UDEUR vogliono impegnarsi per il rispetto della Costituzione che significa sempre il raggiungimento dell'interesse collettivo e del bene comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa, operanti in settori strategici per l'economia nazionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per «imprese strategiche per l'economia nazionale», le imprese operanti nei settori dell'energia e delle *utilities*, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'editoria, del settore radiotelevisivo, delle banche e assicurazioni e, più in generale, in ambito industriale, che, per la loro dimensione, rientrino nella definizione di «grande impresa» e che possano esercitare una influenza rilevante sull'andamento dell'economia nazionale o sulla formazione del consenso della popolazione per la loro possibilità di influenzare l'opinione pubblica, nel caso delle imprese editoriali o radiotelevisive.

Art. 3.

(Nuove norme in materia di trasparenza)

1. Chiunque intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa, che rientri nel novero di quelle indicate all'articolo 2, superando la soglia del 5 per cento dell'intero capitale sociale, è tenuto a manifestare il proprio intendimento

prima della sottoscrizione di azioni di tipo ordinario.

2. L'intendimento di cui al comma 1 è preventivamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e alla Banca d'Italia che, sentite le Autorità garanti nei rispettivi settori in cui le imprese operano, esprimono parere obbligatorio e vincolante ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle azioni ordinarie delle imprese medesime.

3. Il parere di cui al comma 2 è formulato sulla base:

a) dei requisiti di idoneità e di indipendenza di comportamenti della persona fisica o giuridica che intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa superandone la soglia del 5 per cento dell'intero capitale sociale;

b) dei requisiti di onorabilità e, in generale, dell'effettiva sussistenza di condizioni idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operazione finanziaria e della struttura societaria utilizzata per il perfezionamento dell'operazione;

c) della verifica della provenienza lecita delle risorse che sono destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui al comma 1.

4. Qualora la Consob o la Banca d'Italia, per i rispettivi settori di competenza, ravvisino gli estremi di operazioni che possano avere una rilevanza penale, informeranno prontamente l'autorità giudiziaria per la adozione dei provvedimenti più opportuni.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 3, l'operazione di cui all'articolo 3, comma 1, non potrà essere posta in essere.

2. Nel caso in cui il parere di cui all'articolo 3, comma 2, risulti negativo, la persona fisica o giuridica interessata è tenuta al paga-

mento dei costi sostenuti dalle istituzioni nel compimento degli accertamenti e delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, ferma restando l'eventuale applicabilità della normativa penale da parte della magistratura nel caso si verifichi l'illecita provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

